

26 agosto 2016

paradigmi



## L'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016: TUTTO DA RIFARE PER LA FORMAZIONE?

Lo scorso 7 luglio la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Accordo che modifica durata e contenuti dei percorsi formativi per gli RSPP / ASPP, variando il precedente atto del 2006. L'Accordo, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, si applicherà a partire dal prossimo 4 settembre 2016.

*In sintesi cambiano le regole per chi svolge l'incarico di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP - ASPP), sia in qualità di professionista esterno, sia come dipendente. Non cambia nulla invece (in apparenza come vedremo) per il datore di lavoro che svolge questo incarico all'interno della propria azienda.*

Tuttavia l'accordo va al di là di questo tema, e volendo correggere e precisare i contenuti dei precedenti Accordi Stato - Regioni sul tema della formazione in materia di sicurezza, anche sulla base delle modifiche normative più recenti, fissa alcune nuove regole che valgono anche in altri casi.

Mettiamo di seguito in evidenza alcune novità che potranno avere importanti ricadute:

### FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - RSPP

Il tipo di corso a cui deve partecipare il datore di lavoro per qualificarsi come RSPP della propria azienda dipende dal settore lavorativo aziendale (codice ATECO).

*Viene ora precisato che qualora tutti i lavoratori svolgano attività classificata a rischio basso, il datore di lavoro può frequentare il corso per "basso rischio" (16 ore) anche se la propria azienda è classificata a rischio medio/alto.*

E' il caso ad esempio di un imprenditore edile o di altro settore manifatturiero che ha alle proprie dipendenze solo impiegati (che quindi restano sempre in ufficio): potrà fare un corso di 16 ore invece di 48 ore, salvo poi dover integrare la formazione se in futuro assumesse un operaio.

Attenzione perché vale anche il caso contrario: se l'azienda è classificata a basso rischio ma i propri lavoratori svolgono attività a rischio superiore, anche il datore di lavoro dovrà avere una corrispondente formazione: è il caso di attività che rientrano nel



TERREMOTO CENTRO ITALIA  
SMS solidale al 45500

PER INVIARE OFFERTE DI BENI E SERVIZI  
sismarieti@regione.lazio.it  
prot.civ@regione.marche.it

Puoi donare 2 euro  
inviando un SMS solidale  
al 45500 per aiutare le  
popolazioni coinvolte nel  
terremoto

## Prossima- mente

- ◆ Corsi per lavoratori e preposti su richiesta
- ◆ Corsi per addetti antincendio, addetti al primo soccorso e aggiornamenti RSPP in fase di pianificazione

settore del commercio ma che hanno alle proprie dipendenze uno o più lavoratori che svolgono mansioni di tipo manuale/operativo (operai, manutentori, addetti all'installazione, autisti ecc.).

Viene infatti stabilito in un altro punto dell'Accordo (paragrafo 12.7) un principio che in precedenza era già presente ma lasciato alla buona volontà del datore di lavoro, mentre ora diventa esplicito: **la formazione specifica dei lavoratori va programmata sulla base dell'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere erogata rispetto agli aspetti scaturiti dalla valutazione rischi**. Pertanto anche le aziende inserite come codice ATECO a basso rischio devono fare svolgere una formazione specifica di almeno 8 ore per gli autisti/magazzinieri e di almeno 12 ore per operai e assimilabili, anche se rientrano secondo codice ATECO nei settori a RISCHIO BASSO.

***Sulla base di questi due principi è evidente che moltissime aziende devono integrare la formazione dei LAVORATORI, in quanto l'effettuazione di un corso per basso rischio è giustificata esclusivamente nei casi in cui il lavoratore svolge attività effettiva di basso rischio (impiegati, commessi ...).***

Rimangono tuttavia ampi margini di incertezza applicativa, come è logico trattandosi della sovrapposizione di testi in cui si cerca di correggere un'impostazione già difettosa in partenza: ad esempio vale ancora il principio per cui il lavoratore che pur svolgendo attività a basso rischio (es. impiegato) accede anche se saltuariamente nei reparti produttivi (ma come si definisce il reparto produttivo?) perde la qualifica di Basso Rischio. Resta inoltre il mistero delle "riparazioni auto e moto" che venne inserito fra i settori a basso rischio in maniera alquanto sorprendente: come si classificano ora i lavoratori?

Si segnala inoltre che l'Accordo lascia più spazio alla formazione "a distanza" (e-learning) per la quale sono fissate regole più precise: da oggi sarà ammessa non solo per la Formazione Generale ma anche per la Formazione Specifica, ma solo nei casi a Basso Rischio.

### **RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI SULLA FORMAZIONE ACQUISITA**

L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 disciplina anche il riconoscimento dei crediti formativi (nell'Allegato III), nel caso in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono in tutto o in parte fra loro.

**Di seguito vengono messi in evidenza i crediti formativi per i principali attori della prevenzione:**

#### **II LAVORATORE:**

- È esonerato dall' eseguire i corsi di formazione generale e specifica se ha frequentato uno dei seguenti corsi: il corso per RSPP, il corso per ASPP, il corso per datore di lavoro - RSPP, il corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri o il corso per dirigente.
- Se il lavoratore ha seguito la formazione per RLS è esonerato dal seguire il corso di formazione generale, mentre è tenuto ad effettuare il corso di formazione specifica.
- Se il lavoratore ha seguito la formazione per preposto è invece tenuto ad assolvere completamente il percorso formativo previsto (formazione generale e specifica).

#### **II PREPOSTO:**

- È esonerato dal relativo corso se ha frequentato: il corso per RSPP, il corso per datore di lavoro - RSPP, il corso per ASPP, il corso per coordinatore della sicurezza, il corso

per RLS o il corso per dirigente.

- Se ha frequentato i corsi di formazione generale e specifica per lavoratori, è tenuto ad assolvere completamente alla formazione prevista.

**II DIRIGENTE:**

- È esonerato dal relativo corso se ha svolto: il corso per RSPP, il corso per datore di lavoro - RSPP, il corso per ASPP o il corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri.
- E' riconosciuta parte della formazione acquisita se ha frequentato il corso per RLS o per preposto (in entrambi i casi il credito è dato dal modulo giuridico, per cui è necessaria la frequenza dei moduli gestionale, tecnico e relazionale).
- Se invece ha seguito la formazione generale e specifica per lavoratori, deve seguire il corso previsto per intero.

**II RLS:**

- È esonerato dal corso di formazione per RLS se ha conseguito: la formazione per RSPP, la formazione per ASPP o la formazione per coordinatore della sicurezza nei cantieri.
- E' riconosciuta parte della formazione acquisita se ha frequentato il corso per dirigente (l'integrazione necessaria è di 16 ore più i relativi contenuti) o il corso per preposto (in questo caso l'integrazione è di 24 ore più i relativi contenuti).
- È invece tenuto ad assolvere completamente la formazione prevista se ha sostenuto il corso per datori di lavoro - RSPP o la formazione generale e specifica per lavoratori.

**Al RSPP** viene riconosciuta parte della formazione acquisita se ha frequentato:

- Il corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri (il credito è dato dal modulo A e B3 o, in alternativa, dal modulo B comune e B-SP2, per cui è necessario frequentare i moduli B-SP1, SP3, SP4 e C).
- Il corso per datore di lavoro - RSPP (per il corso di 16 ore il credito è dato dal modulo A1 e A2, per cui occorre frequentare i moduli A3, A4, A5, B e C; per i corsi di 32 e 48 ore il credito è dato dal modulo A, per cui è necessario frequentare i moduli B e C).
- Il corso per RLS (il credito è dato dai moduli A1, A2 e A5, per cui occorre frequentare i moduli A3, A4, B e C).
- Il RSPP è invece tenuto ad assolvere completamente alla formazione prevista se ha seguito: il corso per dirigente, la formazione generale e specifica dei lavoratori, il corso per preposto.

**II DATORE DI LAVORO - RSPP PER IL BASSO RISCHIO (corso di 16 ore):**

- È esonerato dal relativo corso se ha frequentato: il corso per RSPP, il corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri, il corso per dirigente, il corso per datore di lavoro - RSPP per il medio o l'alto rischio (corsi di 32 - 48 ore).
- Viene riconosciuta parte della formazione acquisita se ha frequentato: il corso per ASPP (i crediti sono dati dai moduli 1, 2 e 3, per cui occorre frequentare il modulo 4) o il corso per RLS (in questo caso il credito è dato dal modulo 1, per cui deve frequentare i moduli 2, 3 e 4).
- Deve invece frequentare il corso per intero se ha eseguito la formazione dei lavoratori (generale e specifica) o il corso per preposto.

**II DATORE DI LAVORO - RSPP PER IL MEDIO RISCHIO (corso di 32 ore):**

- È esonerato dal relativo corso se ha frequentato: il corso per RSPP, il corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri, il corso per dirigente o il corso per datore di lavoro - RSPP per l'alto rischio (corso di 48 ore).



Via della  
Costituzione, 30  
41058 VIGNOLA (MO)  
c.f. e p. iva  
02813710361

Telefono:  
059-765293

Fax:  
059-7703316

[posta@paradigmi.net](mailto:posta@paradigmi.net)

[www.paradigmi.net](http://www.paradigmi.net)



*Dal 20/11/2016 al  
10/01/2017 è  
possibile  
partecipare al  
bando INAIL per  
ottenere  
finanziamenti per  
l'acquisto di  
attrezzature nel  
settore agricolo  
(come da nostra  
Circolare)*

- Può conservare parte della formazione acquisita se ha frequentato: il corso per ASPP (i crediti sono dati dai moduli 1, 2 e 3, per cui occorre frequentare il modulo 4), il corso per datore di lavoro - RSPP di 16 ore (occorre frequentare le 16 ore integrative), il corso per RLS (il credito è dato dal modulo 1, per cui occorre frequentare i moduli 2, 3 e 4) o il corso per dirigente (occorre frequentare 16 ore più i relativi contenuti).
- Deve invece frequentare tutto il corso se ha eseguito la formazione dei lavoratori (generale e specifica) o il corso per preposto.

#### II DATORE DI LAVORO - RSPP PER L'ALTO RISCHIO (corso di 48 ore):

- È esonerato dal relativo corso se ha frequentato: il corso per RSPP o il corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri.
- Viene riconosciuta parte della formazione acquisita se ha frequentato: il corso per ASPP (i crediti sono dati dai moduli 1, 2 e 3, per cui è necessario frequentare il modulo 4); il corso per datore di lavoro - RSPP di 16 o 32 ore (occorre frequentare 32 - 16 ore integrative più i relativi contenuti), il corso per RLS (in questo caso il credito è dato dal modulo 1, per cui è necessario frequentare i moduli 2, 3 e 4); il corso per dirigente (occorre frequentare 32 ore più i relativi contenuti).
- Non sono invece riconosciuti come crediti i corsi di formazione generale e specifica per lavoratori e il corso per preposto.

*Nell'Allegato III dell'Accordo sono riportati anche crediti formativi per i corsi di aggiornamento dei principali attori della formazione; questi aspetti verranno discussi in dettaglio nel prossimo numero del Bollettino informativo.*

## Soppressione dei servizi tecnici di bacino

Si segnala che dal 1 maggio 2016 i Servizi Tecnici di Bacino (STB) della Regione Emilia-Romagna sono stati soppressi e le loro funzioni sono passate di competenza alle Strutture Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Arpa e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in particolare:

- All'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono stati assegnati i compiti riguardanti la prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza idraulica, il servizio di piena, nonché il nullaosta idraulico, i pareri previsti dalla normativa di settore e le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale.
- Alle Strutture Autorizzazioni e concessioni (Sac) di Arpa sono state assegnate le aree demaniali mediante il rilascio delle concessioni, le risorse idriche mediante il rilascio delle concessioni per gli usi extradomestici e la "presa d'atto" per gli usi domestici.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.